SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI FABBRICAZIONE DEGLI SPIRITI

Art. 16

L'art. 7 della citata legge 12 luglio 1888, allegato C, va sostituito con l'articolo seguente:

Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dallo art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all' art. 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.

Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dall'art. 6 della citata legge 12 luglio 1888, allegato C.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sara' rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

Versione in vigore dal 1 settembre 1889, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sull'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti
Estremi	Legge 11 luglio 1889, n. 6212
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1889

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sull-applicazione-della-tassa-di-fabbricazione-degli-spiriti/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it